

SOCIETA' E SERVIZI PUBBLICI

Nelle aziende pubbliche debutta l'obbligo di relazione sul governo societario

Debutta con la prima assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2016 la «relazione sul governo societario» per le società a controllo pubblico. La novità, introdotta dall'articolo 6, comma 4 del Testo unico sulle partecipate (Dlgs 175/2016), interessa anche i responsabili e i revisori dei conti degli enti locali. Questi ultimi sono infatti tenuti a verificare la presentazione della relazione insieme al programma di valutazione del rischio aziendale, per rispondere alle domande della Corte dei conti contenute nel questionario (Siquel) relativo al rendiconto 2016.

Il documento

Le società a controllo pubblico sono obbligate a predisporre la relazione sul governo societario con cadenza annuale e a pubblicarla contestualmente al bilancio di esercizio. La relazione sembra possa essere un documento separato rispetto a quella sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile. La norma non disciplina in modo dettagliato il contenuto della relazione, si limita infatti a indicare che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (articolo 6, comma 5). Va tenuto conto dell'analogia con le previsioni dell'articolo 123-bis del Dlgs 58/1998, che però è riferito alle società con azioni quotate. Nel predisporre la relazione gli amministratori dovranno dare conto ai soci, e agli organi di controllo, della struttura di governance societaria.

La verifica sul controllo analogo

In questo contesto dovranno spiegare come nel concreto si attua il controllo analogo, se perseguono l'obiettivo della produzione del 20% del fatturato al di fuori dei compiti affidati dai soci e le relative giustificazioni di carattere economico.

La relazione rappresenta per i soci informazione utile per valutare l'efficacia del regolamento dell'ente per il controllo delle società, come previsto dall'articolo 147-quater del Tuel. Saranno inoltre oggetto di relazione:

- la rendicontazione separata dei risultati di gestione nel caso in cui si svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con attività svolte in regime di concorrenza (articolo 6, comma 1);
- il programma di prevenzione dei rischi di crisi aziendale;
- le informazioni in merito all'attuazione degli indirizzi impartiti dai soci (articolo 19 del Testo unico sulle società partecipate);
- l'adozione di modelli di best practice previsti dall'articolo 6, comma 3 dello stesso Testo unico (nei casi in cui non risultino già previste per legge) relativi a:
 - 1) modelli previsti dalla legge 231/2001, integrati dalla legge anticorruzione 190/2012, e adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - 2) codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) e relativi regolamenti interni;
 - 3) regolamento per il reclutamento del personale;
 - 4) presenza di un ufficio interno per il controllo, secondo i principi di audit interno.

Trasparenza e sanzioni

L'obbligo di pubblicazione della relazione sul governo societario risponde a esigenze di pubblicità secondo i principi del Dlgs 33/2013, per cui dovrà essere inserita sul sito Internet delle società. La mancata presentazione della relazione sulla gestione costituisce, infine, violazione di un obbligo di

legge da parte dell'organo amministrativo censurabile dal collegio sindacale della società, e sarà rilevata anche dall'ente socio nell'ambito delle verifiche mirate alla compilazione del questionario Siquel riferito al rendiconto 2016.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/05/2017

Autori: Roberto Camporesi e Patrizia Ruffini